



Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

### Novità IVA 2013

#### • CAMBIA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

L'art. 1 del DL n. 216/2012, successivamente trasfuso nella legge di stabilità 2013, prevede, **con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013**, importanti modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni, contenuta negli artt. 39 e seguenti del DL 331/93.

Le novità riguardano due aspetti:

- il momento di effettuazione dell'operazione e
- gli adempimenti connessi, soprattutto per quanto riguarda la **tempistica per l'integrazione della fattura di acquisto, ovvero l'emissione della fattura di vendita.**

Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012, il comma 1 dell'art. 39 dispone che "gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso".

*Tuttavia, al fine di armonizzare la legislazione interna con quella comunitaria, la legge di stabilità 2013 riscrive per intero l'art. 39 del DL 331/93, prevedendo **una disciplina omogenea per l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni).***

In particolare, **dal 1° gennaio 2013, "le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza"**.

In sostanza, **il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza** (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), **senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene come mezzi del cedente o del cessionario.**

Ulteriore modifica riguarda l'eventuale anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione rispetto alla data di consegna o spedizione.

Fino al 31 dicembre 2012 l'anticipazione del momento di effettuazione si poteva avere in presenza:

- di fatturazione anticipata,
- di pagamento del corrispettivo precedentemente alla consegna;

dal 1° gennaio 2013, (comma 2 dell'art. 39) **viene eliminato l'eventuale pagamento (totale o parziale) del corrispettivo** quale fatto che genera imposta e fatturazione anticipata (*è quindi irrilevante l'acconto versato sulle forniture di beni*).

Resta invece efficace la possibilità di emettere anticipatamente la fattura rispetto alla data di consegna o spedizione.

La revisione delle norme sulla fatturazione ai fini IVA per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 interessa anche la **tempistica relativa all'emissione e registrazione delle fatture.**

Studio Mantovani & Associati S.S.  
Consulenza Aziendale  
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio  
Scaini Rag. Andrea  
Mantovani Dott. Rag. Michele  
Vecchi Rag. Cristina  
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni  
Via Acerbi 35  
telefono 0376/369448/9 - 224070/1  
telex 0376/369449  
Codice Fiscale e  
Partita Iva 01681060206

Mantovani &amp; Associati



Studio Professionale Certificato  
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
  - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
  - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
    - Operazioni societarie straordinarie,
    - Predisposizione ed analisi di bilanci,
    - Sistemi contabili e finanziari,
    - Valutazione di aziende,
    - Diritto societario.
  - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
  - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità  
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives  
Campostrini Rag. Barbara  
Lodigiani Rag. Angelo  
Mondadori Rag. Mara  
Monesi Rag. Arianna  
Pinzetta D.ssa Luisa  
Sega D.ssa Barbara  
Scaini Dott. Fabio

Per quanto riguarda le **cessioni intracomunitarie di beni**, si segnalano le seguenti novità:

- secondo quanto disposto dal riformulato art. 46, comma 2, del DL 331/93, la fattura deve essere emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione** dell'operazione (*data di consegna o spedizione verso altro Stato UE*). Sul punto, è opportuno evidenziare che tale maggior termine ricalca quanto già previsto in ambito nazionale per la fattura differita, ma non si richiede l'emissione di alcun documento specifico a supporto della consegna dei beni (CMR o quant'altro), in quanto il termine predetto costituisce la regola ordinaria applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.

Inoltre, è **confermato l'obbligo di indicazione** che trattasi di operazione **non imponibile**, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);

- secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere **registrata distintamente** nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione, e con riferimento a quest'ultimo.

In pratica, **una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013** (mese in cui è stata effettuata l'operazione).

### Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione

In primo luogo, ricordando che **le fatture relative agli acquisti** devono essere **previamente integrate**, il nuovo comma 1 dell'art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che:

- le stesse **devono essere annotate distintamente** sul registro acquisti entro il **giorno 15** del mese **successivo** a quello di ricezione della fattura

- e con riferimento al **mese precedente nel registro delle fatture emesse** per la liquidazione dell'imposta a debito, secondo l'ordine della numerazione, con **l'indicazione** anche dell'eventuale **corrispettivo** delle operazioni **espresso in valuta estera**.

Nella "vecchia" disposizione (valida fino al 31 dicembre 2012), il termine di registrazione a "debito" è fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione.

Infine, importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la **procedura di regolarizzazione** da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario.

Il nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 prevede ora un **maggior lasso temporale**, poiché dispone che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, l'**autofattura** deve essere emessa **entro il giorno 15 del mese successivo** (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione).

In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo **inferiore** a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla **registrazione** della fattura originaria.

### OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI:

Nell'ambito delle novità, in materia di IVA, introdotte dalla L. 228/2012, in recepimento della Direttiva 2010/45/UE, assume preminente rilevanza **l'estensione dell'obbligo di fatturazione per le operazioni**



**extraterritoriali, di cui agli artt. 7-ter e ss. del DPR 633/72, le quali concorrono anche alla formazione del volume d'affari,** agevolando il rimborso dell'IVA a credito previsto per i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni irrilevanti sotto il profilo territoriale.

OPERAZIONI CONTINUATIVE: Altra rilevante novità è contenuta nell'art. 39, comma 3 del DL 331/93, e si riferisce agli acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese quali i contratti di somministrazione di beni, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare.

### **Limite massimo di differimento di un anno da consegna o spedizione**

Anche dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità, restano confermate alcune disposizioni già presenti, ed in particolare:

- il differimento del momento di effettuazione dell'operazione in presenza di clausole che differiscono il trasferimento della proprietà, ovvero in presenza di contratti estimatori, per i quali l'effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente.

Resta in ogni caso fermo il limite massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione, e l'osservanza dell'obbligo di annotazione dei beni trasferiti in apposito registro di carico e scarico, di cui all'art. 50 del DL 331/93.

#### **• IN FATTURA LA P. IVA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE**

Altra novità dal 1° gennaio 2013 (*novità contenute nell'art. 1 del D.L. 216/2012, e successivamente trasfuse nell'unico articolo della legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre)*) riguardano il contenuto della fattura, così come risultante dalla riscrittura completa dell'art. 21 del DPR 633/72.

Viene confermato nel comma 1 dell'art. 21 del DPR 633/72 che **la fattura** (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) **deve essere emessa per ciascuna operazione imponibile e deve contenere al proprio interno una serie di dati**, molti dei quali non presentano alcuna novità rispetto a quanto già previsto in precedenza.

Si segnalano comunque alcuni aspetti:

- 1) numero progressivo che deve essere riportato nel documento
- 2) indicazione numero P. IVA cessionario o committente
- 3) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro

**1)** Prima delle modifiche, il comma 2 dell'art. 21 recitava che "la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare", mentre dal 1° gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dello stesso art. 21 precisa che la fattura deve contenere un "**numero progressivo che la identifichi in modo univoco**".

In attesa di chiarimenti il termine "univoco" potrebbe significare che il numero di una determinata fattura non possa essere riferita a più operazioni, d'altro canto non sembra richiedere che tale univocità prescindere dall'anno di emissione, ragion per cui si ritiene che la fattura n. 1/2013 sia necessariamente univoca rispetto alla fattura n. 1/2014 che sarà emessa l'anno successivo;

- in secondo luogo, nel "sistema" dell'IVA il periodo di riferimento è sempre ed esclusivamente l'anno solare, a prescindere dalla periodicità adottata ai fini delle imposte sui redditi.

**2)** Ulteriore novità sul contenuto della fattura è prevista dall'art. 21, comma 2, lett. f), del DPR 633/72, in cui si dispone che **nella fattura sia indicato il numero di partita IVA del cessionario o committente**, ovvero il codice fiscale laddove



quest'ultimo non agisca nell'esercizio d'impresa o arte e professione (ad esempio, soggetto privato).

Tale indicazione, non richiesta fino al 31 dicembre 2012, di fatto avalla il comportamento tenuto dai soggetti passivi anche in precedenza alla modifica normativa, poiché ulteriori adempimenti già richiedevano in passato l'indicazione della partita IVA del cessionario o committente (elenchi clienti e fornitori, spesometro, ecc.).

3) Infine, è previsto che se l'acquirente o committente è un soggetto passivo d'imposta in altro Stato Ue, **si deve indicare in fattura il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro, mentre alcun obbligo in tal senso è previsto in presenza di acquirente o committente "privato" residente in altro Stato Ue**, ovvero laddove la controparte sia stabilita in un Paese extraUe (privato o soggetto che agisce nell'esercizio d'impresa o arte e professione).

- **FINO A 100 EURO, FATTURA SOLO CON CODICE FISCALE O PARTITA IVA – FATTURA SEMPLIFICATA**

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2013, entrano in vigore le nuove regole per la fatturazione semplificata che il cedente o prestatore potrà emettere in caso di operazioni (o storno di operazioni tramite emissione di nota di credito) di ammontare non superiore a 100,00 euro.

L'utilizzo della fattura semplificata riguarderà la generalità delle operazioni con alcune esclusioni quali:

- per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del DL n. 331/1993;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

La fattura semplificata presenta un contenuto minimo analogo a quello previsto già dall'art. 21 del DPR 633/72 per la fattura "ordinaria" con due semplificazioni:

- la prima semplificazione da ricordare è il fatto che, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente), è necessario soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo, mentre, qualora il cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.

- La seconda semplificazione riguarda la struttura della fattura, non è infatti necessario indicare la base imponibile dell'operazione e la relativa imposta, **basta indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta in esso compresa**.

Pertanto, pare possibile indicare il corrispettivo lordo della transazione (quindi IVA compresa) e l'aliquota dell'IVA applicabile (necessaria per lo scorporo a posteriori).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it) (per i clienti in possesso di password)